

Rapporto

numero

5355 R

data

19 novembre 2003

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 14 gennaio 2003 concernente la nuova Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni

CONSIDERAZIONI GENERALI

Stiamo vivendo l'era delle fusioni. Qualcuno l'ha definita la moda del terzo millennio, ricordando che in passato i successi in questo settore sono stati rari, e che alla fine degli anni Ottanta i tentativi di fusione avevano subito la severa bocciatura del popolo in diverse parti del Cantone. Il cantiere delle aggregazioni, faticosamente avviato, ha preso ora un'allure diversa da quelli che erano gli intendimenti iniziali. Storicamente lo scopo era quello di mettere assieme i Comuni non in grado di sopravvivere da soli. Questa opzione resta; tuttavia ora l'attenzione si è spostata sugli agglomerati, sulla necessità di avere la o le città in grado di competere a livello intercantonale, ecc. Il responso popolare di oltre vent'anni or sono ha indotto una fase di riflessione che ora sta terminando, complice la situazione economica finanziaria generale, ma anche una progressiva e costante maturazione del concetto "aggregazione" nelle autorità amministrative e politiche come pure nelle cittadine e nei cittadini ticinesi. Qualche anno fa però, è avvenuta la prima significativa aggregazione: quella della Capriasca. È stato una specie di "essais pilote", sul quale inevitabilmente torneremo in questo rapporto. Una fusione non del tutto indolore né automatica. Essa ha incontrato difficoltà di diversa natura, che tuttavia sono state superate e hanno dato un risultato positivo sotto molteplici aspetti. Oggi la popolazione dell'intero comprensorio, Sala Capriasca compresa, ha accettato la nuova realtà e la sta apprezzando. Lugaggia per una chiara votazione consultiva avversa e una posizione geografica periferica nel rapporto con il costituendo nuovo Comune, era rimasta fuori. Ora, e il fatto è significativo, vorrebbe rientrare, e lo ha chiesto con una sostanziosa petizione popolare. Per il momento però Dipartimento e Consiglio di Stato preferiscono attendere. Innanzitutto per permettere al nuovo Comune di consolidarsi e poi anche perché, al momento, di carne sul fuoco ce n'è a sufficienza. Questo fatto dimostra come i tempi si stiano muovendo e cambino in maniera molto più rapida che in passato. I Ticinesi stanno rendendosi conto della necessità di avere dei comprensori politici e civili più grandi per migliorarne la gestione e razionalizzarne le risorse. Questo, è bene ricordarlo, senza togliere le particolarità e le prerogative alle singole entità comunali che di fatto diventeranno dei quartieri. Esse potranno conservare e addirittura sviluppare le loro caratteristiche e le loro tradizioni legate alla storia e alle abitudini dei vecchi villaggi. Nel contempo però diventeranno partecipi di decisioni importanti e il loro peso contrattuale nei rapporti incrociati con gli altri Comuni, ma soprattutto con il Cantone, aumenterà sensibilmente.

Non a caso l'on. Luigi Pedrazzini, direttore del Dipartimento competente, ha definito le fusioni "*Un'occasione storica per ridefinire il ruolo del Comune ticinese*". Lo sforzo di informazione del capo del Dipartimento, regolarmente accompagnato dal responsabile degli Enti locali Mauro Delorenzi, e in diverse occasioni da altri Consiglieri di Stato, è stato

importante ed impegnato, degno di essere citato. La presenza di colleghi dell'Esecutivo ha voluto ricordare al Paese la volontà politica dell'intero Governo. Numerose le serate con sindaci, con amministratori comunali e pure con la popolazione. È stato a più riprese ribadito che la strategia avrà successo solo se sarà condivisa dalle autorità comunali le quali, a loro volta, dovranno coinvolgere le cittadine e i cittadini. Questo non deve tuttavia significare l'eliminazione della facoltà di fusioni coatte là dove la logica, il buon senso, ma anche le esigenze di carattere strutturale e finanziario, le esigano. Il fatto citato sopra di Sala Capriasca, dove è stato giocoforza necessario applicare la coazione, sta dimostrando che la scelta era giusta ed opportuna.

La volontà del Governo è di procedere a medio termine ad un rafforzamento dei Comuni nel segno di un processo di riforme che perseguano l'obiettivo di creare, rispettivamente consolidare il Comune ticinese quale terzo livello istituzionale con una forza propria, una propria autonomia e una propria capacità di fare delle scelte politiche. Il grande cantiere, così è stato definito dal Consigliere di Stato responsabile, mira a considerare tre elementi del rapporto istituzionale tra Cantone e Comuni. Si tratta dei compiti, delle dimensioni e del funzionamento dei Comuni stessi. Ebbene, questo fenomeno, che si chiama processo di aggregazione, sembra stia raccogliendo l'approvazione della popolazione e dei Comuni che appaiono in grado di assumere nuove responsabilità, nuove competenze e nuovi spazi di manovra politici. Né va dimenticato che la riuscita delle fusioni avrà un valore ed un effetto determinante sulla Nuova Legge sulla perequazione intercomunale, oramai in vigore, e su quella della collaborazione tra Comuni, che verrà affrontata dal Parlamento quanto prima, comunque ancora in questa legislatura. A dimostrazione di quanto la cosa sia sentita da tutto l'Esecutivo, ecco che cosa hanno detto gli altri Consiglieri di Stato sulle fusioni. L'on. Marina Masoni, direttrice del DFE, ha messo l'accento sulla necessità di inquadrare le fusioni nel più ampio disegno di riforma dello Stato, una riforma senza la quale molto difficilmente sarà possibile risolvere i problemi del Cantone, ma anche quelli dei Comuni, in rapporto alle esigenze poste dalla società e dall'economia. L'on. Patrizia Pesenti, direttrice del DSS, ha rilevato l'importanza di garantire il buon funzionamento del Comune: *"Una struttura cui spetta il ruolo di dispensatore di servizi essenziali a livello sanitario e soprattutto sociale"*. Riservate ovviamente le competenze del Cantone e della Confederazione. La funzione dei Comuni, ha ricordato l'on. Marco Borradori, direttore del DT, resta determinante anche su altri fronti fondamentali come, in particolare, la difesa dell'ambiente e la gestione del territorio. Più un Comune sarà forte, tanto più sarà facile introdurre soluzioni efficaci a livello locale. Parallelamente lo Stato potrà snellire i propri servizi per occuparsi dei grandi problemi senza dovere disperdere risorse preziose per risolvere questioni di dettaglio. Né può mancare il sostegno dell'on. Gabriele Gendotti, direttore del DECS, per il quale la presenza di interlocutori importanti per il numero di abitanti che rappresentano, permetterà di risolvere nel migliore dei modi i problemi legati ai diversi livelli dell'educazione, e segnatamente per la scuola dell'obbligo per la quale una stretta collaborazione tra Cantone e Comuni è indispensabile.

Come già ricordato sopra, la risposta del Paese e degli amministratori comunali è sostanzialmente positiva e disponibile alla collaborazione. La sensazione è quella di trovarsi di fronte ad una scelta, da un certo punto di vista inevitabile, ma nel contempo sorretta da inequivocabili motivi che trovano a loro sostegno la razionalità. Sì, perché gli avversari delle fusioni hanno spesso cercato le giustificazioni al loro agire nel pur lodevole attaccamento alle origini comunali e, nella realtà, in quel campanilismo di stampo ottocentesco che oggi non ha più motivo di essere sostenuto. Qualcuno avrebbe anche voluto soluzioni più radicali rimettendo in discussione questioni fondamentali, come quella del livellamento, altri temono che i grandi centri possano rendere sempre meno competitive le regioni periferiche, altri ancora criticano il Cantone che impone indiscriminatamente opere onerose non sempre essenziali e non sempre perfettamente in sintonia con le reali

esigenze locali, altri infine auspicano la soppressione dei consorzi o comunque di certi consorzi. La stragrande maggioranza è tuttavia convinta che non esistano alternative e sono persuasi che le aggregazioni porteranno i Comuni a ridiventare protagonisti del proprio destino e a ritrovare quella solidarietà che consentirà al Paese di crescere.

Sul tavolo c'è pure un'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica dal collega deputato Franco Celio in data 7 ottobre 2002. Il parlamentare leventinese auspica che vengano *"adottate procedure non ipocrite"*. L'iniziativa è precedente la pubblicazione del messaggio sulla nuova legge oggetto di questo rapporto, e pertanto si rivolge alla vecchia normativa del 1945. Per ovvi motivi tuttavia essa verrà trattata in questa sede e congiuntamente al messaggio no. 5355. Nella sostanza Franco Celio critica la possibilità attribuita a Consiglio di Stato e Gran Consiglio di agire con la coazione anche su Comuni che si sono espressi contro l'aggregazione. Egli fa esempi concreti e a suo parere significativi di disparità di trattamento, o comunque di giudizio, su diversi casi. Ritiene parimenti che ci sia un eccesso di delega al Consiglio di Stato e pure al Gran Consiglio. Nella sostanza chiede che il voto popolare non sia consultivo ma decisivo. In via subordinata che vengano definiti chiaramente i casi nei quali sia applicabile la coazione. In via ancora più subordinata chiede (a nostro parere provocatoriamente) *"che venga abrogata l'inutile (e soprattutto ipocrita) consultazione popolare"*. Proponiamo che questa Iniziativa venga discussa e risolta quando verrà trattato l'art. 8 - Decisione del Gran Consiglio, nel quale sono contenute la base legale e le modalità di applicazione.

Detto questo e preso atto che la vecchia Legge sulla fusione e separazione dei Comuni del 6 marzo 1945 ha permesso di portare fino in fondo una aggregazione articolata e complessa come quella della Capriasca, ci si è chiesti se una nuova normativa fosse necessaria e perché. È quanto vedremo e tratteremo nel prossimo capitolo.

I CONTENUTI DELLA NUOVA LEGGE

Al momento della presentazione del messaggio governativo no. 5355 alla stampa cantonale, un quotidiano ticinese ha titolato in grassetto "UN LIFTING PER L'AGGREGAZIONE". Il "lifting" in effetti c'è stato perché la legge del 1945, vecchia di 58 anni, esigeva ritocchi non tanto nei principi, dimostratisi validi e in sostanza ancora attuali, quanto piuttosto negli strumenti destinati ad applicarli che necessitavano di maggiori dettagli. Innanzitutto, però, il titolo, che non parla più di "FUSIONI", ma di "AGGREGAZIONI", una finezza che merita di essere rilevata e che d'altronde viene utilizzata da diversi anni a Bellinzona, anche se non appare nella Legge oggi ancora in vigore. Va anche notato che la proposta elaborata e oggi in discussione, si discosta radicalmente dal primo progetto di legge messo in consultazione nel luglio del 1998, dove si individuava la volontà di promuovere "l'allestimento di un vero e proprio Piano direttore delle aggregazioni". Oggi si propone una Legge quadro, nella quale viene ribadito il ruolo centrale del Parlamento per quanto concerne la decisione finale. Un concetto già previsto nella prima Legge del 1906 e confermato in quella del 1945: viene opportunamente mantenuta la maggioranza assoluta per le fusioni coatte. La nuova Legge si aggancia e si fa forte del disposto costituzionale per cui "il Cantone favorisce le fusioni". Già nel capitolo precedente abbiamo messo l'accento sulla validità e la lungimiranza della Legge del 1945. Essa ha resistito all'attacco, peraltro legittimo, messo in cantiere da Sala Capriasca, sia a livello di Tribunale federale, il quale nella sentenza ha ritenuto la vecchia Legge compatibile con la nuova Costituzione, sia a livello di giudizio popolare. Fra i vari criteri che si è ritenuto necessario riconfermare e addirittura rafforzare, vi è il principio che le aggregazioni devono, in linea di massima, partire dal basso, per volontà degli amministratori comunali, nonché dei cittadini, e non essere imposte dall'alto.

Ma ecco i cambiamenti principali previsti nella nuova Legge. Essi possono essere suddivisi in dieci punti. In questo capitolo verranno esposti così come proposti dal messaggio, mentre le opinioni e le decisioni commissionali figureranno nel prossimo capitolo per poi prendere forma, con puntuali decisioni commissionali, nella proposta definitiva del decreto legislativo.

Primo punto - si vuole definire meglio la procedura che porta alle aggregazioni (M art. 4). Così la procedura può essere avviata su istanza di uno o più Legislativi comunali, da uno o più Municipi, o da parte di 1/10 dei cittadini di almeno un Comune interessato. L'Esecutivo mantiene un limite di apprezzamento ma deve comunque prendere posizione, contro la quale è data possibilità di ricorso al Gran Consiglio.

Secondo punto - con la nuova Legge il CdS può d'ufficio avviare uno studio di aggregazione, definendone il comprensorio (M art. 5). Questa novità è direttamente collegata alla Legge sulla perequazione intercomunale che conferisce all'esecutivo la facoltà di subordinare l'erogazione degli aiuti all'avvio di uno studio di aggregazione.

Terzo punto - la nuova Legge conferma il valore consultivo delle votazioni popolari che comunque devono precedere una decisione formale di aggregazione (M art. 6).

Quarto punto - viene confermata la possibilità di aggregazione coatta (M art. 8) specificando meglio le ragioni che possono giustificarla.

Quinto punto - vengono definite, in maniera perentoria, le premesse, sia in termini di tempo sia di organizzazione del nuovo Comune (M art. 10). Entro sei mesi dalla votazione in Gran Consiglio il nuovo Comune deve essere costituito.

Sesto punto - per l'elezione del Consiglio comunale del nuovo Comune è data facoltà di organizzare circondari elettorali, tuttavia per un tempo determinato (M art. 11). La cosa è esclusa per i Municipi.

Settimo punto - viene introdotta una norma circa i Piani Regolatori (M art. 17).

Ottavo punto - in casi eccezionali e per un numero limitato di anni i contribuenti di uno dei vecchi Comuni possono pagare l'imposta comunale sulla base di un tasso diverso (M art. 19).

Nono punto - la nuova Legge risolve meglio rispetto all'attuale il problema dell'aiuto finanziario (M art. 20). Anche se emendata nel 1978, la Legge del 1945 non risulta ben chiara. Ora si è cercato di precisarne gli scopi tra i quali spicca il risanamento finanziario che deve annullare, nel limite del possibile, i debiti verso terzi dei Comuni strutturalmente deboli, come nel caso di Comuni in compensazione. Anche in questo caso il legame con la Legge sulla perequazione intercomunale è chiaro. I vantaggi incrociati tra Comune e Cantone sono evidenti e rientrano negli obiettivi della Nuova Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. Il Dipartimento competente ha già previsto dei paletti al fine di evitare che si creino situazioni di conflittualità nel Cantone. Vi è pure la possibilità di intervenire sui flussi finanziari tra Cantone e Comuni per agevolare i progetti di aggregazione. È il caso del progetto di aggregazione della nuova Lugano. Il Cantone ha già dichiarato, dopo contatti con Lugano e con i Comuni interessati, la sua disponibilità a mantenere per sei anni la situazione attuale.

Decimo punto - nell'intento di avere sempre e comunque una visione trasparente del processo di aggregazione, gli aiuti finanziari del Cantone saranno ancorati, di regola, in un credito quadro (M art. 22), il che significa presentare al Gran Consiglio, ogni quattro anni, un messaggio che fissa per l'intera legislatura gli impegni finanziari del Cantone. Questo punto attende ovviamente di ottenere le indispensabili garanzie all'interno delle Linee direttive e del Piano finanziario. Si prevede un credito quadro di cento milioni di franchi.

DISCUSSIONI COMMISSIONALI

Le discussioni commissionali sono iniziate, e non poteva essere altrimenti, già in occasione della presentazione del messaggio governativo da parte dell'on. Luigi Pedrazzini nel corso della seduta commissionale del 2 luglio 2003. Si è così parlato, nella sostanza, dei punti citati nell'articolo precedente, anche per approfittare della presenza del Consigliere di Stato e del Capo della Sezione Enti locali, Mauro Delorenzi, pronti a rispondere alle domande dei commissari e dare le spiegazioni richieste in base alle convinzioni tecniche e politiche, maturate nell'allestimento del messaggio governativo.

Al fine di fare un lavoro razionale tratterò i punti come elencati nel capitolo precedente senza tuttavia arrivare all'approvazione o al rigetto, ma cercando di indicare nelle grandi linee i consensi e le opposizioni avanzate dai commissari.

Vale la pena, prima di entrare nei dettagli, di riferire la dichiarazione fatta dal Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini sulle priorità della Legge. Eccola testualmente come figura a verbale:

Come ogni Legge presentata al Gran Consiglio, anche quella in oggetto contiene aspetti fondamentali per il Consiglio di Stato, che se modificati creerebbero disappunto (alla fine è comunque il Gran Consiglio a decidere l'approvazione di una Legge, anche senza l'adesione del CdS), e aspetti meno rilevanti. Tra gli aspetti considerati fondamentali dall'Esecutivo vi sono:

- *il mantenimento della possibilità di aggregazione coatta;*
- *il mantenimento del carattere consultivo, e non vincolante, delle votazioni;*
- *la possibilità di includere d'ufficio un Comune in uno studio di aggregazione;*
- *il fatto di non introdurre i circondari elettorali per i Municipi;*

Il Consiglio di Stato non si opporrà invece a eventuali modifiche legate alle seguenti questioni:

- *il moltiplicatore di imposta differenziato;*
- *il discorso dei circondari elettorali comunali (rendere la possibilità indeterminata nel tempo);*
- *la contiguità geografica (se il GC decidesse di adottare il principio della contiguità territoriale, il CdS non si opporrebbe, in quanto tale decisione non stravolgerebbe comunque la legge);*
- *il moltiplicatore d'imposta differenziato, se si ritiene più opportuno che vi sia fin dall'inizio un moltiplicatore uguale per tutti, il CdS non si oppone.*

Ma ecco le discussioni puntuali e le altrettanto puntuali risposte del Direttore del Dipartimento competente:

Al primo punto - Un commissario chiede se in base all'art. 7, il CdS deve sottoporre un messaggio al Parlamento anche in caso di decisione negativa sulla richiesta di avvio di procedura per una aggregazione. Secondo il Direttore del Dipartimento questo obbligo esiste. Non è del medesimo parere la Legislativa che ha ascoltato il parere di alcuni suoi membri giuristi. Non si tratta di una iniziativa generica del Gran Consiglio alla quale la legge prescrive di dare risposta. Potrebbe essere assimilato al fatto che esiste un diritto, sanzionato dalla legge, delle autorità comunali o dei cittadini di fare una proposta, alla quale bisogna dare uno sbocco, come accade normalmente per le petizioni previste dalla Costituzione. Il CdS potrebbe anche dare la risposta nell'ambito di una conferenza stampa. Significativo è il recente esempio di Tegna. Per finire si ritiene che il Consiglio di Stato nella misura in cui respinga l'istanza debba agire come fa per una petizione di cittadini o di

autorità comunali. Il Consiglio di Stato si esprimerà sulla base dello studio di aggregazione svolto.

Al secondo punto - un commissario avanza qualche perplessità sull'iniziativa del Consiglio di Stato e vorrebbe capire se la stessa è da intendere limitata a casi prettamente legati alla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, ossia a quei Comuni non autosufficienti per i quali il CdS si fa promotore, oppure se va intesa come iniziativa a tutto campo, dove il Cantone fa la politica degli agglomerati, si rivolge alla popolazione e conduce un processo secondo criteri assolutamente politici e non legati a requisiti e meccanismi finanziari. Si domanda se non sia il caso di limitare nella legge questo diritto di iniziativa dell'Esecutivo. Il Direttore del Dipartimento competente risponde ricordando che il CdS non può d'ufficio aggregare i Comuni, ma semmai creare dei comprensori di studio che potrebbero portare alla valutazione di studi per aggregazioni.

Al terzo punto - su questo argomento esiste l'iniziativa parlamentare generica del deputato Franco Celio, già menzionata. Essa verrà trattata al momento opportuno.

Al quarto punto - anche su questo punto andrà presa in considerazione l'iniziativa di Franco Celio citata prima. Nella discussione tuttavia un commissario si è dichiarato "visceralmente" contrario alle fusioni coatte, per cui è "terrorizzato" dall'art. 8. Secondo il suo parere le ragioni che autorizzano la coazione sono tante e tali da fare ritenere che l'Esecutivo non avrà difficoltà a trovarne almeno una per operare in questa direzione. Paventa che la situazione possa addirittura rovesciarsi, nel senso che invece di obbligare il Comune finanziariamente debole ad aggregarsi, si finisca per obbligare quello benestante, affinché "mantenga" il Cantone. A questa presa di posizione l'on. Pedrazzini ha di fatto risposto nelle premesse quando ha affermato che tra gli obiettivi fondamentali della Legge c'è proprio la possibilità della fusione coatta.

Al quinto punto - non sono state sollevate osservazioni.

Al sesto punto - l'introduzione dei circondari elettorali per i Consigli Comunali è vista in maniera differenziata dai commissari. Qualcuno li vorrebbe ma senza limiti temporali come previsto nella legge, sostenendo che la cosa fa parte delle autonomie comunali e che verranno, se del caso, applicate dai partiti. Sarà il Regolamento comunale a definire le modalità. Inoltre essi, verosimilmente, verranno abbandonati automaticamente dopo qualche legislatura senza la necessità di legiferare in merito. L'on. Luigi Pedrazzini nella sua premessa aveva considerato questo fatto non fondamentale, mentre fondamentale per il CdS è che non sia possibile fare circondari elettorali per i Municipi. La maggioranza (senza votazione) appare propensa all'accettazione dei circondari elettorali per i legislativi. Il fatto che siano temporanei o definitivi non sembra di essenziale importanza e verrà deciso formalmente in seguito.

Al settimo punto - sulla norma concernente i Piani Regolatori non vengono formulate osservazioni né tantomeno opposizioni.

All'ottavo punto - sull'art. 19 che permette di mantenere un moltiplicatore differenziato se pur per un periodo determinato tra i Comuni che si aggregano, la Commissione si esprime in maniera totalmente negativa. Si tratta, è stato affermato, di una decisa diversità di trattamento, foriera di sicuri malcontenti e in netto contrasto con lo spirito di solidarietà che dovrebbe improntare un'aggregazione. Pur considerando i motivi politici che hanno indotto l'Esecutivo a introdurre questa normativa, la Commissione è intenzionata a bocciarla. Un commissario tuttavia sostiene che per un periodo iniziale, avrebbe potuto essere adottata la soluzione presente nella Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, ossia considerare le medie dei moltiplicatori, poiché si sa che il moltiplicatore incide sul contributo. Il Consigliere di Stato afferma che non si tratta di componente fondamentale della

Legge. Tuttavia, non opponendosi ad una decisione commissionale che obblighi tutti ad avere un medesimo moltiplicatore fin dalla costituzione del nuovo Comune, invita a tenere conto delle differenze esistenti a livello di servizi e di infrastrutture, e delle disparità di trattamento che ciò comporta agli occhi dei cittadini.

Al nono punto - Secondo un commissario, nei criteri per il finanziamento delle aggregazioni (art. 20) verrebbero considerati soprattutto gli aspetti relativi ai debiti dei Comuni. Ciò non è sufficiente, visto che uno degli obiettivi principali è rendere i Comuni finanziariamente autonomi e autosufficienti. Un Comune potrebbe essere poco indebitato, ma non avere costruito opere nel presente, e di fatto trovarsi a dovere fare fronte a questi obblighi nel futuro. Determinante è potere garantire l'autosufficienza nel corso degli anni e non solo nel periodo nel quale viene sovvenzionato dal Cantone. Si tratta quindi di assicurare una normale gestione dopo il risanamento iniziale. Secondo il deputato intervenuto, probabilmente, oggi come oggi, i parametri del Consiglio di Stato, per esempio per i contributi della localizzazione geografica e quelli di investimento, non sono ancora sufficientemente collaudati. Domanda: le aggregazioni saranno in grado di dare una continuità finanziaria ai nuovi Comuni in maniera indipendente? Gli strumenti contenuti nella nuova Legge, nonché i parametri adottati il primo anno, saranno sufficienti a garantire ciò? Il Direttore del Dipartimento così ha risposto: *"Occorre fare attenzione a non inserire nella legge obiettivi che impongano poi di saltare l'asticella a una altezza tale da non avere i mezzi per farlo. Il lavoro fatto dai Comuni di Caviglioglio, Cevio e Bignasco (è a questi che si riferiva la domanda del commissario della Legislativa) è indubbiamente buono. Conteneva però una serie di opere non collegate direttamente all'autonomia finanziaria del nuovo Comune, ma a un progetto di gestione. Non è immaginabile che il Cantone, che deve portare avanti decine di progetti congiuntamente, possa accettare tutte le richieste formulate dagli amministratori comunali. Per tale motivo l'art. 20 dà una definizione abbastanza precisa degli scopi per i quali sono previsti aiuti e agevolazioni finanziari (tra questi vi sono gli investimenti particolarmente importanti e necessari come, ad esempio le fognature, ecc.). Il CdS ha qualche perplessità sulla necessità di stanziare subito crediti per esempio per sale multiuso, piscine coperte, centri ricreativi, ecc. Questo potrà essere considerato in un secondo tempo chiamando in causa la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. Si tratta anche, ha aggiunto Luigi Pedrazzini di responsabilizzare gli amministratori del nuovo Comune nel proporre determinate opere".*

Al decimo punto - L'intenzione espressa nell'art. 22 di ancorare gli aiuti finanziari del Cantone nell'ambito di un credito quadro presentato ogni quattro anni dal CdS al GC tramite un messaggio non incontra osservazioni particolari. D'altra parte la cosa farà oggetto di una discussione e decisione separata, segnatamente in relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario.

Altre problematiche discusse nella seduta commissionale del 2 luglio 2003 - Ai di là dei dieci punti menzionati, altre importanti questioni hanno fatto oggetto di discussione nella seduta alla quale hanno partecipato Luigi Pedrazzini e Mauro Delorenzi. Le menziono con i diversi pareri, mentre, come per il resto, le decisioni puntuali verranno prese nel prossimo capitolo: DECISIONI COMMISSIONALI.

Ripartizione di attivi e passivi nel caso di separazione di frazioni o di parti di Comuni - Un commissario ritiene poco logico che per i beni patrimoniali (immobili) non sia stata prevista la possibilità per il Comune di sito di riservarsene la proprietà. La scelta contenuta nel messaggio governativo sarebbe destinata a tutelare gli interessi dell'altro o degli altri Comuni interessati alla separazione. La decisione desta qualche perplessità perché, a rigor di logica, tale possibilità andrebbe accordata al comune di sito, trattandosi di immobili situati sul suo territorio. Scorrendo i verbali purtroppo non si è trovata una risposta a questa

domanda. Certamente si tratta di un problema non fondamentale sul quale il CdS si atterrà alla decisione Commissionale.

La contiguità territoriale - Questo problema aveva fatto oggetto di una iniziativa parlamentare generica del collega Dario Ghisletta a nome del Gruppo socialista in data 6 giugno 2001. L'atto parlamentare venne poi ritirato. L'iniziativista aveva comunque già a quel momento espresso il suo impegno a riprendere l'argomento in occasione della discussione sulla nuova legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. Comunque un commissario si è dichiarato dispiaciuto che il CdS non si sia chinato sul problema, introducendo, se non un divieto totale nella Legge, perlomeno dei parametri ben precisi affinché non venga rotto, nelle nuove entità comunali, il principio della contiguità territoriale. La discussione che ne è seguita è stata ampia e ha evidenziato che la Commissione ritiene di dovere introdurre una norma in tal senso nella nuova Legge. Secondo alcuni membri della Legislativa si tratta di un punto centrale che potrebbe avere una serie di ricadute anche sulla legge in oggetto. Tuttavia, ha detto qualcuno, se la Commissione dovesse dire no all'aggregazione di territori non contigui, significherebbe anche frenare Lugano. Una scelta in senso positivo, invece, entrerebbe in palese contraddizione con le aggregazioni coatte per ragioni geografiche, il caso di Sala Capriasca, per il quale peraltro c'erano anche altre motivazioni, ne è un esempio esplicito. Un secondo punto, da non sottovalutare, è che potrebbero esserci Comuni finanziariamente forti che vogliono farsi "un giardino fuori zona". D'altra parte potrebbero esserci Comuni non entusiasti di aggregarsi con Comuni confinanti, ma con altri sì, soprattutto per problemi economici e finanziari, ma anche strutturali ed organizzativi. Né va sottovalutata la questione partitica, ancora piuttosto radicata, e che potrebbe influenzare le scelte in una visione, appunto di rapporti numerici tra i partiti, del futuro Comune. Un altro commissario fa notare che la nuova Legge all'art. 9 sostiene il principio, applicabile per analogia anche nelle aggregazioni e non solo nelle separazioni, che *"le frazioni o le parti di territorio si trovino topograficamente riunite in modo che il nuovo Comune costituisca un'unità territoriale coerente"*. Secondo questo membro della Legislativa, quindi, il principio della impossibilità di aggregazione di territori non contigui è già contenuto nella Legge. Si tratta, semmai, di specificare meglio l'analogia tra quanto si deve fare per le separazioni con quanto si dovrebbe pure fare per le fusioni. Qualcuno, argomentando in favore della necessità della contiguità territoriale, paventa la possibilità di introdurre una tattica volta ad obbligare alla fusione il Comune riottoso, rimasto neutrale per motivi geografici. È fuori dubbio che il CdS non sia entrato in questa materia per ragioni politiche e, non trattando il problema, abbia voluto evitare di mettere in discussione l'aggregazione della nuova Lugano con una decisione che, seppur giusta e coerente con altri interventi, sarebbe risultata impopolare, se non altro a Lugano e dintorni. Un altro commissario si domanda, visto che a decidere l'aggregazione è sempre in ultima analisi il Gran Consiglio, se sia indispensabile introdurre il concetto tassativo nella Legge, oppure se non sia più opportuno dire nel rapporto che il Legislativo sarà molto severo sull'argomento e si riserva di valutare caso per caso. In fondo si tratta di vedere se si vuole ancorare nella Legge un criterio tecnico e geografico definitivo, o se si vuole riconoscere e valorizzare il ruolo decisionale del GC. Questa proposta non trova il consenso generale, ma sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

Il rispetto delle leggi - Si tratta soprattutto dei prelievi di tributi causali e specificatamente della tassa sui rifiuti. Lo solleva un collega di Commissione facendo esplicito riferimento alla Città di Lugano e al fatto che la città in questione non prelevi alcun contributo sui rifiuti. Egli sottolinea che paradossalmente, con l'aggregazione della nuova Lugano, i 20'000 cittadini che attualmente non rispettano la legge federale diventeranno 50'000. Tale situazione andrebbe in qualche modo sanata nell'ambito della Legge in oggetto, attraverso un meccanismo che garantisca il rispetto delle leggi da parte dei nuovi Comuni. Un altro

commissario ritiene che il Cantone possa anche non fare pagare la tassa sui rifiuti. Tuttavia il Cantone dovrebbe tenerne adeguatamente conto nell'ambito del calcolo del contributo di livellamento, ossia applicando un moltiplicatore teorico corretto che consideri il mancato prelievo della tassa, come prescrive peraltro la stessa legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. Altri commissari si dichiarano meno drastici di chi vorrebbe introdurre questo obbligo nella legge. Uno afferma: *"è ben vero che vi è una disparità di trattamento, ma non è così discriminatoria, visto che nessun Comune del Cantone preleva il 100%. Bisogna quindi stabilire se si va contro la legge solo non prelevando alcunché, oppure anche nel caso in cui il prelievo è solo pari al 20% al 40% o all'80%"*. Il Tribunale federale ha stabilito che tale prelievo sarebbe opportuno nella misura dell'ottanta per cento. Inoltre, aggiunge un membro della Legislativa, Lugano può "mettere sulla bilancia" una serie di contributi cantonali di non poca entità, concordati e risolti nella Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. Né va dimenticato che tra Cantone e Lugano c'è stato un accordo mediato per portare a buon fine la Legge sulla perequazione intercomunale. Il Consigliere di Stato dubita fino a che punto si possa risolvere questo aspetto nell'ambito della Legge in oggetto. Sono semmai altri gli strumenti che devono essere presi in considerazione per imporre a un Comune il rigoroso rispetto della legge. Egli non crede che si possa fare dipendere l'approvazione, da parte del GC e del CdS, di un progetto di aggregazione dal fatto che un Comune non rispetti una legge, nella fattispecie quella concernente i rifiuti. Il Direttore del Dipartimento competente promette una riflessione sull'oggetto e una risposta scritta. Nel contempo ricorda che il CdS ha trattato l'argomento in una risposta ad una Interpellanza, poi trasformata in Interrogazione, presentata in data 25 giugno 2001 dal deputato Virgilio Nova. Anche se il citato atto parlamentare dal titolo "È lecito per un Comune far pagare al cittadino più del 100% del costo dello smaltimento dei rifiuti?" è noto, riteniamo opportuno, in questa sede, ricordare alcuni argomenti della presa di posizione del Governo, ripresi dalla Sezione Enti locali nella lettera del 18 luglio 2003 indirizzata alla Commissione della legislazione. Nella sostanza si ribadisce il fatto che la questione non può essere legittimamente affrontata e regolata in sede di nuova Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. L'oggetto, già disciplinato da leggi federali e cantonali, esula infatti dall'ambito di pertinenza di questa Legge. È vero che gli aiuti finanziari o altre agevolazioni concesse per le aggregazioni sono commisurati al fabbisogno del nuovo Comune; nella determinazione della stessa fra gli elementi di valutazione, con incidenza più o meno rilevante a dipendenza del caso, vi sono pure le potenzialità del nuovo Comune relative al prelievo di tributi casuali. La lettera della Sezione Enti locali, firmata anche dal Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini dice ancora e cito: *"I disposti della nuova Legge aggregazione sugli aiuti finanziari sono tuttavia norme quadro. L'ammontare degli aiuti per le singole aggregazioni sono invece oggetto degli specifici decreti legislativi, che il Parlamento deve di volta in volta esaminare ed avallare. È pertanto in sede di valutazione e commisurazione del puntuale aiuto che può, e semmai deve essere esaminata e presa in considerazione, la potenzialità del nuovo Comune in merito al prelievo di detti tributi"*. Nella risposta del Consiglio di Stato del 2 ottobre 2001 alla già citata interrogazione Nova del 25 giugno 2001, dopo una serie di considerazioni, riportiamo integralmente quanto scritto a pagina tre, prima frase: *"Tenuto conto dell'esposto margine d'apprezzamento comunale, se l'occasione non è data da questi eventi, non si intravedono tuttavia ancora gli estremi per intervenire a tappeto e sistematicamente con misure coercitive nei loro confronti. Concretamente simili misure sarebbero peraltro di difficile attuazione"*. In sostanza la questione verrà risolta nel prossimo capitolo e soprattutto dopo avere preso atto della lettera promessa dal Dipartimento sull'oggetto.

Durata della legislatura - Elezione dei poteri comunali - Un commissario ritiene che non debba essere risolta nell'ambito della legge in oggetto. Egli ricorda pure che il PPD ha presentato un atto parlamentare per aumentare la durata della legislatura. Si domanda se

sia opportuno tenere conto di questa ipotesi di prolungamento, oppure se sia meglio attendere. Nella lettera della Sezione Enti locali del 18 luglio 2003 alla Legislativa, il problema è affrontato e vengono spiegati i motivi della proposta contenuta all'art.10 cpv. 3 che recita: *"Se la costituzione del nuovo Comune è prevista entro la fine dell'anno delle elezioni generali, il Consiglio di Stato può decidere di prescindere da queste nei Comuni del comprensorio"*. Lo scopo dell'inserimento della norma è stato quello di dare facoltà al Governo di prescindere dalle elezioni generali nei Comuni di un comprensorio di aggregazione (ev. anche di separazione), quando si prevede che l'entrata in funzione del nuovo Comune, quindi l'elezione dei nuovi organi, intervenga entro pochi mesi. Secondo il parere del consulente giuridico dello Stato, la norma è legittima e non contravviene agli intendimenti della Costituzione. La proposta dell'art. 10 cpv. 3 è dettata da motivi molto concreti, si tratta di non chiamare i cittadini ad eleggere nuovi organi che dovrebbero governare il nuovo Comune per un lasso di tempo molto breve. Ciò comporterebbe oneri procedurali, ma pure finanziari, ingiustificati. È invece ragionevole che i vecchi organi, coinvolti nel processo di aggregazione, abbiano a gestire il Comune per il periodo transitorio e a "traghettarlo" nella nuova situazione. Il CdS, nella già citata lettera del 18 luglio 2003, propone un "adeguamento" al cpv. 3 dell'art. 10 del seguente tenore: **Se l'entrata in funzione del nuovo Comune è prevista entro un anno dalle elezioni generali, il Consiglio di Stato può decidere di prescindere da queste nei Comuni di un comprensorio d'aggregazione.** Si è soprattutto sostituito il termine "costituzione del nuovo Comune" con "entrata in funzione del nuovo Comune", nonché "entro la fine dell'anno" con "entro un anno". La Commissione ha apprezzato questa specifica e ritiene il nuovo capoverso più preciso. Per quanto concerne le comunali del 2004, esso permette di differire, per il periodo massimo di un anno, il termine delle prossime elezioni degli organi comunali nei comprensori di Comuni in cui è in corso una procedura di aggregazione. Non essendo garantita la conclusione dei lavori entro i termini auspicati dal Dipartimento, il CdS, su segnalazione della Commissione della legislazione, ha licenziato un decreto legislativo con il messaggio no. 5424 sul medesimo oggetto e con la durata massima di un anno. La Commissione della legislazione ha dato incarico al relatore del rapporto sul messaggio no. 5355, di presentarne uno anche per il no. 5424 nel più breve lasso di tempo. Il rapporto sul messaggio no. 5424, firmato da tutti i commissari, è stato discusso ed approvato dal Parlamento nella seduta del 3 novembre 2003.

Diritti popolari - Un membro della Legislativa che fa parte anche della speciale Commissione aggregazione di Comuni, informa che la stessa sta analizzando i messaggi concernenti diverse aggregazioni, fra cui quella della Nuova Lugano. Per quanto concerne i diritti popolari sta considerando se modificare o meno il numero di firme necessarie per referendum e iniziativa. La cosa è di certo importante e varrà la pena di conoscere gli indirizzi della Commissione speciale e valutare se sia o meno il caso di introdurre qualcosa nella Legge cappello. Della cosa si è occupato anche il Dipartimento delle istituzioni e in particolare la Sezione Enti locali. Nella lettera 18 luglio 2003, indirizzata alla Commissione della legislazione, il Dipartimento prende posizione. I diritti di iniziativa e di referendum a livello comunale sono regolati dagli art. 75 e 76 della LOC. Pur prevedendo alcune modifiche della LOC stessa, conseguenti la nuova Legge, non sono stati previsti emendamenti ai due articoli citati sopra. Non vi è di conseguenza una proposta di modifica del numero di firme necessarie per l'esercizio di questo diritto. Ricordiamo che attualmente è richiesto un numero di firme pari al 20% dei cittadini iscritti nel catalogo elettorale, esclusi i cittadini all'estero. I progetti di aggregazione ora pendenti, in particolare quello inerente alla Nuova Lugano, porteranno a entità comunali che potranno raggiungere anche i 50'000 abitanti e circa 27'000 iscritti in catalogo. È peraltro verosimile che i legislatori del 1950 e del 1987 (le due Leggi prevedono il medesimo numero di firme sia per l'iniziativa che per il referendum, appunto 1/5 degli iscritti in catalogo) non abbiano pensato, e forse anche neppure immagina-

to, simili entità in una realtà che oramai sta per avverarsi. È quindi legittimo domandarsi se gli stessi siano ancora adeguati. La cosa tuttavia esige una riflessione e una eventuale proposta di emendamento adeguata. È immaginabile che la LOC dovrà essere riesaminata e se del caso aggiornata alle nuove esigenze, riesame e aggiornamento che sono precisi obiettivi del Dipartimento delle istituzioni per la legislatura che stiamo vivendo. Queste problematiche, unitamente ad altre, conclude la lettera del DI, verranno pertanto affrontate in quella sede. L'on. Luigi Pedrazzini aggiunge che, se ci sarà una specifica richiesta da parte della Commissione, verrà presentata una proposta concreta previa informazione del Consiglio di Stato. La Commissione prende atto della situazione e darà il suo puntuale parere nel prossimo capitolo.

A questo punto il Presidente della Legislativa, Rodolfo Pantani, mette in votazione l'entrata in materia che viene accettata all'unanimità.

COMMENTI E DECISIONI ARTICOLO PER ARTICOLO

Art. 1 - Scopo - nessuna osservazione.

Art. 2 - Obiettivo delle aggregazioni

Cpv. 1 - nessuna osservazione.

Cpv. 2 - dopo lunghe ed articolate discussioni viene concordata la modifica dell'ordine dei sei punti contenuti nel capoverso. I punti vengono indicati con le lettere dell'alfabeto e meglio come alla fine di questo commento. Il nuovo punto a) subisce una leggera modifica a conferma della volontà di stimolare il dibattito per garantire la gestione della cosa pubblica e assicurare il ricambio delle cariche. Il nuovo punto e) non viene modificato, tuttavia su proposta di un commissario e senza opposizioni si concorda di ricordare nel rapporto quanto segue: "è vero che le aggregazioni sono promosse in particolare per conseguire nel singolo Comune una funzionalità amministrativa e una sua gestione finanziaria autonoma basata su criteri di razionalità ed economicità. Tendenzialmente in una economia di scala, più è grande la scala più si può ridurre. Occorre però fare attenzione al fatto che la realtà ticinese fa sì che in molti Comuni, soprattutto in quelli medio piccoli, vi sia ancora una forte risorsa di volontariato. È da evitare la tendenza a volere avere in ogni settore il super specialista che senza migliorare sensibilmente la situazione finisce per incidere pesantemente dal profilo finanziario. È compito dello Stato non fare leggi che obblighino in questo senso e cioè nell'imporre il professionismo in ogni settore".

- a) *per stimolare il dibattito democratico e garantire la gestione della cosa pubblica comunale assicurando il ricambio nelle cariche pubbliche;*
- b) *per migliorare le capacità progettuali del Comune, il suo potere contrattuale nei confronti delle istanze superiori, per favorire una corretta ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni;*
- c) *per perseguire, tenendo conto delle indicazioni del Piano Direttore cantonale, nell'ambito di entità territoriali coerenti, una concreta progettualità pianificatoria e un corretto ordinamento del territorio cantonale;*
- d) *per ricercare una localizzazione ottimale delle infrastrutture di servizio alla popolazione;*
- e) *per conseguire nel singolo Comune una funzionalità amministrativa e una sua gestione finanziaria autonoma, basate su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;*
- f) *per ridurre il numero dei Consorzi.*

Art. 3 - Aggregazione e separazione

Dando seguito alla richiesta della Commissione, il DI ha introdotto il concetto di contiguità. Nell'art. 2 con l'aggiunta al punto c) "NELL'AMBITO DI UNITÀ TERRITORIALI", in questo articolo con una aggiunta al punto a) "CONTIGUI" e al punto b) "AD ESSE CONTIGUO".

La Commissione rinuncia a mettere un articolo che dica per esempio "È OBBLIGATORIA LA CONTIGUITÀ TERRITORIALE". Infatti con le citate introduzioni negli art. 2 e 3 viene reso esplicito il principio secondo cui non risponde agli interessi collettivi promuovere e decidere aggregazioni che dal profilo territoriale NON COSTITUISCONO UNITÀ, ciò significa in pratica sancire il principio per cui sono possibili aggregazioni unicamente fra Comuni il cui territorio è contiguo, nel senso di DIRETTAMENTE CONFINANTE.

Questa posizione è stata poi corretta in seconda lettura, con la decisione di unificare il testo utilizzando un solo termine: **entità territoriali coerenti** (vedi pag. 14).

Ecco il nuovo testo:

La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo mediante:

- a) l'aggregazione di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti;*
- b) l'aggregazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente;*
- c) la separazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per costituirle in un Comune a se o per aggregarle ad un Comune esistente, nel rispetto del punto b).*

CAPITOLO II - Procedura di aggregazione

Art. 4 - Avvio della procedura

a) su istanza

La discussione si sviluppa sul numero necessario di cittadini per dare avvio alla procedura. La proposta del messaggio: "1/10 di cittadini di almeno un comune interessato" è ritenuta insufficiente, soprattutto in considerazione del fatto che la nuova legge vuole fortemente che l'iniziativa parta dalla base. Così è stato deciso che occorreranno 1/10 di cittadini di almeno due Comuni interessati. A titolo interpretativo questo significa che ci vorrà almeno 1/10 di cittadini di un Comune + 1/10 di cittadini di un secondo Comune. Con questi parametri si vuole dare maggior peso alla volontà popolare di aggregazione. Al cpv. 2 il termine di trenta giorni è considerato troppo breve, soprattutto se riferito ai legislativi e ai cittadini interessati. La proposta di 60 giorni viene però bocciata perché rallenterebbe la procedura. D'altra parte la decisione negativa del CdS costituisce in questa fattispecie una norma di sicuro molto rara, una eccezione e il problema è pertanto ridotto. In seconda lettura vengono suggerite altre proposte, in particolare viene chiesto di esigere anche per i Legislativi e per i Municipi un minimo di due unità per potere formulare l'istanza di aggregazione. La Commissione decide di rimanere sulla posizione assunta in prima lettura. Essa viene considerata un buon compromesso. Per quanto concerne il cpv. 3 si dibatte sul tempo assegnato alla Commissione incaricata di allestire lo studio. Viene accolta la proposta di lasciare il capoverso immutato, ma di chiedere nel rapporto che il Regolamento di applicazione fissi un termine perentorio. D'altra parte i commissari sono convinti che non spetti a chi fa la richiesta definire esattamente un comprensorio, ecc. La richiesta pone il problema generale, dopodiché "la palla" passa al Consiglio di Stato, il quale sottopone la propria proposta in via consultiva ai Municipi. Non deve però trattarsi di una proposta generica, bensì di un preciso progetto di aggregazione che definisca quali Comuni vi convergono, ecc. Fra le

modalità operative del CdS vi sono le finanze dei Comuni, il territorio, ecc. Lo studio inoltre deve trattare gli aspetti di tipo conoscitivo, di sondaggio, di previsioni, di pianificazione, ecc. Per finire l'art. 4 risulterà così:

¹Le domande ai sensi dell'art. 3 lett. a) e b) formulate da uno o più Legislativi comunali, da uno o più Municipi o da 1/10 di cittadini in almeno due Comuni interessati, devono essere presentate al Consiglio di Stato.

Cpv. 2 e 3 come da messaggio governativo.

Art. 5 - b) d'ufficio

Esiste una differenza tra gli studi di aggregazione e le valutazioni sullo sviluppo degli agglomerati urbani. Secondo la Commissione i due tipi di studi vanno distinti. Il primo, per il quale devono essere definiti i comprensori rientra nella legge in oggetto, mentre il secondo, di carattere generale, no. La parola "studio" deve permettere una certa elasticità. Sarebbe riduttivo se una volta fatto lo studio non si potessero più cambiare i comprensori. Importante è distinguere questo concetto di studio dall'altro di tipo accademico, preparatorio, di possibilità. Una mancata distinzione in tal senso potrebbe essere fonte di confusione politica. Esiste peraltro anche lo studio legato alla legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. Quest'ultimo riguarda quelle realtà rurali che pesano sulle finanze del Cantone. Per finire l'articolo è accolto senza modifiche, fatte le considerazioni di cui sopra.

Art. 6 - Preavvisi comunali

Al cpv. 1 viene proposto ed accettato di indicare all'attenzione del CdS che il regolamento di applicazione dovrà prevedere un termine temporale perentorio. Compito del CdS (ma anche del GC vedi articolo 8) sarà quello di fare una adeguata valutazione politica quando la votazione consultiva segnasse differenze esigue tra fautori ed oppositori. Fermo restando questo invito della Commissione, il Dipartimento delle istituzioni in proposito afferma: *«Nel rapporto viene menzionato un regolamento di applicazione della nuova legge. La legge è stata però concepita quale strumento per dare risposte immediatamente applicabili alle diverse esigenze, anche concrete e impellenti, dei processi di aggregazione in atto. Posto questo suo carattere, al momento del licenziamento della nuova legge non si intravedeva la necessità di emanare un regolamento di applicazione della stessa. L'entrata in vigore della nuova legge, quindi la sua applicabilità, non potrà inoltre in nessun modo essere procrastinata dall'attesa di un eventuale regolamento, la cui emanazione sempre richiede alcuni tempi tecnici»*. Per finire l'art. è accolto senza modifiche.

Art. 7 - Proposta del Consiglio di Stato

Trattandosi di cosa ovvia, viene scartato "con messaggio motivato" e pertanto l'articolo dirà semplicemente:

Il Consiglio di Stato sottopone la sua proposta al Gran Consiglio.

Art. 8 - Decisione del Gran Consiglio a) in generale

Al cpv. 1 si raccomanda anche al Parlamento di fare una adeguata valutazione politica quando il voto consultivo segnasse una differenza esigua. Questo in altre parole significa che solo in presenza di importanti agglomerazioni si può procedere per via coattiva.

Al cpv. 2 è proposto ed accettato lo stralcio di "tenuto conto della votazione consultiva in tutto il comprensorio". Questo tuttavia, senza essere né il più importante né determinante rimane uno dei criteri. Il punto b) del cpv. 2 non è considerato abbastanza definito. I

commissari decidono di dire al Consiglio di Stato che non può, né deve, trattarsi di una cambiale in bianco. La proposta di sostituire la parola "necessaria" con "indispensabile" non viene accolta perché nella sostanza non porterebbe ad alcun cambiamento. Terminata la discussione la Commissione decide all'unanimità di scindere l'art. 8 in due nuovi articoli: uno che concerne le aggregazioni con preavviso favorevole e uno riguardante le aggregazioni con preavvisi assembleari in parte non favorevoli.

L'iniziativa di Franco Celio del 7.10.2002 intitolata "Fusione di Comuni: adottare procedure non ipocrite", commentata a pag. 3, è respinta dalla Commissione. Il collega Celio ha ritirato l'iniziativa.

Il DI viene incaricato di proporre il testo che la Commissione accetta senza modifiche:

¹*Il Gran Consiglio decide secondo l'interesse generale sulla proposta di aggregazione.*

²*Il decreto legislativo stabilisce il nome del nuovo Comune, il Circolo cui viene attribuito e tutte le modalità applicative necessarie.*

Art. 9 (nuovo) - b) preavvisi assembleari non favorevoli

Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione o la separazione di Comuni anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli, in particolare:

- a) quando la pregiudicata struttura finanziaria e le limitate risorse economiche di un Comune più non gli permettono di conseguire il pareggio della gestione corrente;*
- b) se la partecipazione di un Comune alla costituzione di un nuovo Comune è necessaria per ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e di apporto di risorse umane e finanziarie;*
- c) se perdura l'impossibilità di un Comune di costituire i suoi organi o di assicurare una normale amministrazione o quando gli organi comunali si sottraggono in modo deliberato ai loro doveri d'ufficio.*

CAPITOLO III - Procedura di separazione di frazioni o di parti di territorio

Art. 10 (M art. 9) - Requisiti

È accolto con una piccola correzione linguistica al punto a) del cpv. 1. È importante fare notare che il concetto di "UNITÀ TERRITORIALE COERENTE" significa che è obbligatoria la contiguità. Questo articolo, proposto nel messaggio governativo, anche da solo dovrebbe indicare l'obbligatorietà della contiguità. Infatti se viene prescritto per le separazioni la cosa vale per analogia anche per le fusioni. A questo punto, in seconda lettura si apre di nuovo la discussione sulla contiguità territoriale. In prima lettura la Commissione aveva votato per una soluzione intransigente, con un paletto ben chiaro e insuperabile. In seconda lettura, pur con alcuni commissari irremovibili in un senso o nell'altro è nata la volontà di trovare una soluzione mediata. Con questa non si dovrebbe aprire alle aggregazioni di comuni non territorialmente contigui, ma assicurare perlomeno l'entrata in materia in caso di richieste. Questo punto, è inutile negarlo, è decisamente influenzato dalla prospettiva della fusione della Valcolla con Lugano. Si fa notare che con altre tre aggregazioni sulla sponda destra del Cassarate, la cosa verrebbe superata. È fuori dubbio che il tempo parla in questo senso, tuttavia non è al momento possibile individuare quanti anni possano ancora passare. La volontà di compromesso della Commissione si concretizza innanzitutto con la decisione di usare nella legge unicamente il termine di **ENTITÀ TERRITORIALI COERENTI**, sostituendo gli altri termini usati: unità territoriali, Comuni contigui, contiguità territoriale del nuovo Comune, unità territoriali coerenti. Con questo, è bene sottolinearlo,

non si vuole aprire la possibilità di aggregazioni di Comuni topograficamente non confinanti. Si vuole per contro permettere di poterne discutere, se del caso. In particolare la contiguità non deve essere il solo motivo, o il più importante per procedere ad una aggregazione. Né va favorita la creazione di "giardini fuori zona". Per esemplificare: l'ipotesi dell'aggregazione di Lugano con gli attuali Comuni dell'Alta Valcolla non risponderebbe al concetto di "entità territoriale coerente". Inoltre la legge deve essere chiara. Semmai la sua interpretazione deve fare riferimento a questo rapporto. Così ritiene di esprimersi la Legislativa, elencando alcuni principi fondamentali:

- vi deve essere una contiguità geografica, topografica;
- se il principio sopra citato non può essere rispettato, e questo in via del tutto eccezionale, le motivazioni devono essere forti ed evidenti;
- queste motivazioni non devono essere legate unicamente all'interesse dei Comuni in fase di aggregazione, ma devono fare parte di un disegno più grande e generale che coinvolga l'intera zona.

Fatte queste premesse la Commissione è dell'opinione che la lett. a) dell'art. 10 debba essere così formulata:

a) le frazioni o le parti di territorio che si trovino riunite in modo che il nuovo Comune costituisca un'entità territoriale coerente.

CAPITOLO IV - Costituzione del nuovo Comune

Art. 11 (M art. 10) - Elezione dei poteri comunali

a) Termini

Al cpv. 3 è accolta la proposta dipartimentale giunta dopo il messaggio perché specifica meglio il problema. Non essendo garantita la conclusione dei lavori entro i termini auspicati dal Dipartimento, il CdS, su segnalazione della Commissione della legislazione, ha licenziato un decreto legislativo con il messaggio no. 5424 sul medesimo oggetto e con la durata massima di un anno. La Commissione della legislazione ha dato incarico al relatore del rapporto sul messaggio no. 5355 di presentarne uno anche per il no. 5424 nel più breve lasso di tempo. Il rapporto sul messaggio no. 5424, firmato da tutti i commissari, è già stato discusso ed approvato dal Parlamento nella seduta del 3 novembre 2003. Tuttavia l'articolo della Legge mantello resta.

L'articolo 11 cpv. 3 ha il seguente tenore:

³Se l'entrata in funzione del nuovo Comune è prevista entro un anno dalle elezioni generali, il Consiglio di Stato può decidere di prescindere da queste nei Comuni di un comprensorio d'aggregazione.

Art. 12 (M art. 11) - b) Circondari elettorali

La Commissione è favorevole alla possibilità di creare circondari elettorali. Le ragioni sono già state ricordate all'inizio di questo rapporto. Ferma restando questa scelta, si tratta di decidere quanto debbano durare, se dovrà essere possibile prolungare la validità della normativa, chi ne avrà la facoltà, se del caso, se questa regola debba essere estesa a tutti i Comuni del Cantone indipendentemente del fatto che siano o no in aggregazione. Per questa ultima norma è necessaria una modifica della Legge sui diritti politici. Qualcuno vorrebbe che tale possibilità fosse legata a una determinata massa critica del Comune in questione. La richiesta viene bocciata perché si tratta di una possibilità e non di un obbligo. D'altra parte la decisione di applicarla o meno spetterà ai partiti che decideranno di volta in volta. Altri, favorevoli alla nuova regola, hanno sostenuto che la cosa è soprattutto valida per le zone periferiche che vedono nella creazione dei circondari la possibilità di

non essere emarginate. Né va dimenticato che con il 2004 non ci sarà più la possibilità di congiungere le liste e che i circondari potrebbero risolvere in maniera istituzionale (diversamente dai quartieri che sarebbero in fondo solo consultivi) i problemi delle frazioni e dei vecchi agglomerati. Si è pure discusso come andranno scelti e definiti i circondari.

Ecco le decisioni prese:

- sì ai circondari elettorali per due legislature;
- sì all'estensione di questa facoltà a tutti i Comuni del Cantone, previo l'approvazione dell'art. 93a (nuovo) della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 da modificare congiuntamente alla conclusione della legge in oggetto sulle aggregazioni e sulle separazione dei Comuni;
- sì all'identificazione dei circondari dei nuovi Comuni nei Comuni precedenti l'aggregazione.

In seconda lettura l'articolo viene ridiscusso su proposta di un commissario e pure su suggestione del DI. Viene in sostanza chiesto di lasciare ai Comuni la scelta di ritagliarsi i circondari come meglio credono. Si riapre la discussione sull'opportunità di introdurre circondari per tempo indeterminato oppure solo per qualche legislatura. La Commissione a grande maggioranza ribadisce la sua posizione. Va tuttavia fatto un distinguo tra il regime straordinario, nel quale i circondari vengono fissati dal Gran Consiglio non essendoci ancora il nuovo Comune, e un regime che dovesse tenere in considerazione l'approvazione dell'art. 93a (nuovo) della Legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 come auspicato dalla Commissione della legislazione. Sorge pure il problema di sapere mantenere quanto è stato promesso al momento della votazione consultiva. La Commissione rinuncia ad introdurre nell'articolo questo obbligo che appare poco opportuno in una legge, ma tiene a sottolineare questa necessità nel rapporto, affinché possa essere adeguatamente rispettata. Per evitare che due Comuni oggetti di una aggregazione più ampia possano costituire per esempio un circondario elettorale, viene proposto ed accettato lo stralcio nel cpv. 1 di "corrispondenti ai precedenti". Il cpv. 1 avrà il seguente tenore:

¹Per l'elezione del Consiglio comunale del nuovo Comune, il decreto legislativo può stabilire circondari elettorali per due legislature.

Il cpv. 2 viene votato così come approvato in prima lettura e meglio:

²Il riparto dei seggi avviene analogamente a quanto previsto per le elezioni del Gran Consiglio (art. 73 e 74 Legge diritti politici).

Il cpv. 3 viene stralciato.

Oltre a questo l'art. 93a - Circondari (nuovo) della Legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 viene formulato nel seguente modo e la cosa figurerà alla fine del presente rapporto con le modifiche di leggi. Sull'opportunità di procedere in questa discussione la Commissione ha espresso una netta maggioranza. Solo i socialisti si sono opposti e hanno minacciato di non firmare il rapporto, mentre il rappresentante dell'UDC si è astenuto per coerenza con le sue posizioni precedentemente espresse. Il relatore ha riferito di avere discusso brevemente con il Consigliere di Stato responsabile che ha dato il suo assenso purché la normativa sia potestativa come scelto dalla Legislativa. La Commissione ha tuttavia ripreso la discussione e fatte alcune modifiche che si riallacciano ai cambiamenti già introdotti nell'art. 12. Così è stato stralciato "*corrispondenti ai Comuni precedenti l'aggregazione o a frazioni storicamente riconosciute*".

Ecco il testo del nuovo articolo:

Art. 93a (nuovo) della legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998:

¹*Per l'elezione del Consiglio comunale, il Regolamento comunale può riconoscere il diritto dei gruppi alla rappresentanza locale.*

²*A tale scopo il Regolamento comunale può stabilire circondari elettorali*

³*La ripartizione dei seggi avviene come all'art. 73.*

⁴*All'istituzione, soppressione o modifica dei circondari, si applicano le disposizioni vigenti per il numero di consiglieri comunali.*

Art. 13 (M art. 12) - Entrata in funzione del nuovo Comune

Al cpv. 2, per meglio capire l'articolo, nella seconda frase viene sostituito "esso" con "il Consiglio di Stato".

Art. 14 (M art. 13) - Ripartizione di attivi e passivi nel caso di separazione di frazioni o di parti di Comuni

Il relatore ha preso contatto con la Sezione Enti locali per chiarire la perplessità di numerosi commissari sull'articolo. Infatti sono in diversi a sostenere che l'articolo 12 della Legge del 1945 era sufficiente e sostanzialmente più chiaro. Il capo della Sezione Enti locali ritiene che in caso di separazione di Comuni sia molto importante andare nei dettagli al fine di evitare contestazioni, ricorsi o altro. Malgrado questa spiegazione la Commissione ritiene di dovere riformulare il nuovo articolo in maniera più semplice e concisa. Una proposta che voleva attribuire l'eventuale arbitrato al Consiglio di Stato è pura stata bocciata. Viene per contro accettata la proposta di introdurre un secondo capoverso nell'intento di documentare la popolazione al momento della votazione consultiva. Ecco la nuova formulazione:

¹*Quando una frazione o una parte di un Comune si separa, attivi e passivi sono ripartiti secondo un principio di equità.*

²*Gli elementi essenziali della ripartizione devono essere indicati nel progetto sottoposto a votazione popolare.*

Art. 15 (M art. 14) - Definizione dei rapporti patrimoniali

Nessuna osservazione.

Art. 16 (M art. 15) - Rapporti d'impiego

Su questo articolo sorge una discussione circa l'ultima frase del capoverso 4. In mancanza di altri parametri per la liquidazione del personale la cui funzione fosse stata soppressa, il messaggio prescrive che si debba corrispondere una indennità pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio, assegni esclusi, per ogni anno di servizio, ma al massimo fino a concorrenza dello stipendio di un anno. Partendo dal principio che esiste una autonomia comunale in tema di statuto di funzionari comunali, vi sono Comuni più generosi a livello di stipendi, perché poi non danno più quelle garanzie di tipo previdenziale risalenti all'epoca in cui non esisteva ancora la legge sulla disoccupazione, ecc. e altri che hanno standard salariali più bassi, ma che danno forti garanzie previdenziali. Mal si capisce allora perché si debba intervenire per legge cantonale a obbligare il nuovo Comune a corrispondere al funzionario un'indennità pari a una mensilità dell'ultimo stipendio moltiplicata per gli anni di servizio, anche se il precedente regolamento organico comunale non lo prevede. Dopo diversi interventi quasi tutti scettici e critici, e dopo che il relatore ha preso informazioni presso la Sezione Enti locali, la Commissione decide lo stralcio dell'ultima frase del cpv. 4. Per il resto l'articolo è approvato come da messaggio governativo.

Art. 17 (M art. 16) - Regolamenti comunali

Nessuna osservazione.

Art. 18 (M art. 17) - Piani Regolatori

Nessuna osservazione.

Art. 19 (M art. 18) - Consorzi, Enti pubblici e privati

Questo articolo appare troppo elaborato e in sostanza non di facile interpretazione. Una lunga discussione verte sulle delegazioni consortili, e soprattutto su quando debbano subentrare i nuovi rappresentanti, nonché su chi deve designarli. Si ritiene che, dal momento che vi è la fusione, il nuovo Comune subentra nei diritti e nei doveri, quindi assume tutti i diritti nei confronti del Consorzio, compreso, per esempio, quello di fare opposizione su determinati investimenti. Per gli organi consortili il principio dovrebbe essere che gli organi del Consorzio, e non i Comuni in sé come membri, finiscano la loro legislatura, e non che ad ogni aggregazione si debba ricostituire il Consorzio. Infatti nel caso ci fosse una cascata di fusioni, il Consorzio dovrebbe continuamente cambiare la propria delegazione. Per finire la Commissione concorda che vengano stralciati i cpv. 2 e 3. Il cpv. 2 viene sostituito, il cpv. 4 diventerà cpv. 3, e meglio come segue:

¹ nessun cambiamento

² *Gli eletti negli organi consortili e negli altri enti pubblici o privati rimangono in carica fino alle elezioni generali successive alle aggregazioni e separazioni.*

³ come il cpv. 4 del messaggio governativo.

Art. 19 (M) - Moltiplicatore

Su questo oggetto si rimanda alla discussione generale riportata in questo rapporto. La Commissione conferma la sua convinzione che non possano né debbano esserci moltiplicatori differenziati tra i comuni aggregati. La norma era contenuta nell'art. 13 della legge del 1945 e non era mai stata applicata.

Richiamate le considerazioni in merito, all'unanimità viene deciso lo stralcio totale dell'art. 19.

CAPITOLO V - Aiuti finanziari

Art. 20 - Scopi

L'articolo è definito declamatorio. In particolare ci si chiede come si possa ridurre, sino al massimo del 50% delle differenze tra i Comuni dell'ammontare del debito pubblico e degli investimenti obbligati ancora da realizzare. Da questo articolo non deriva la formula matematica per calcolare il dovuto, ma è solo una indicazione di criteri per arrivare a una somma da concordare generalmente prima che l'aggregazione sia votata, perché è un elemento che fa parte della consultazione. La Commissione è quindi consapevole che questa distinta normativa non porta a un calcolo matematico di ciò che i Comuni possono pretendere in caso di fusioni, né tanto meno considerarlo un loro preciso diritto. I criteri in essa elencati sono indicativi per un aiuto che dipenderà anche da criteri generali e non da ultimo dalla situazione finanziaria del Cantone. I commissari sono convinti che sia importante rilevare questa considerazione nel rapporto, al fine di evitare eventuali futuri ricorsi dei Comuni.

Detto questo l'articolo è accettato come proposto dal messaggio.

Art. 21 - Forme d'erogazione

La discussione richiama il perché di questo articolo e il pragmatismo che è stato usato per risolvere in particolare l'agglomerazione di Lugano con i Comuni della sua cintura. Si sottolinea il fatto che vi deve comunque essere coerenza tra quanto viene detto alla popolazione al momento della votazione consultiva e quanto decide poi il Gran Consiglio nel decreto d'aggregazione.

Per finire l'articolo è accettato senza modifiche e cioè come da proposta governativa.

Art. 22 - Finanziamento degli aiuti

Il relatore su richiesta di alcuni commissari ha approfondito due temi. Il primo a sapersi se è vero che il finanziamento previsto per le aggregazioni (credito quadro) avverrà su quattro anni e non su due come a suo tempo previsto. La cosa è all'esame del Consiglio di Stato e verrà chiarita con il preventivo 2004.

Il secondo concerne il diritto di referendum. Su questo punto è stato appurato che su ogni credito puntuale, anche se la sua copertura è prevista dal credito quadro, sarà possibile promuovere un referendum.

L'articolo è accettato senza modifiche.

CAPITOLO VI - Disposizioni finali

Art. 23 - Disposizioni transitorie: procedure in corso

La Commissione si è chiesta cosa significhi "procedure in corso". Dopo ampia discussione si decide che venga considerato punto di riferimento il voto del Gran Consiglio. L'articolo sarà il seguente:

La presente legge è applicabile anche alle procedure in corso al momento della sua entrata in vigore, e per le quali il Gran Consiglio non abbia ancora votato il decreto di aggregazione al momento della sua entrata in vigore.

Art. 24 - Entrata in vigore

Nessuna osservazione.

La modifica di leggi contenute nell'allegato concerne:

ALLEGATO I - Legge organica comunale del 10.03.1987

Come da messaggio.

ALLEGATO II - Legge concernente l'organico dei segretari comunali 05.11.1984

Come da messaggio.

ALLEGATO III - Legge organica patriziale del 28.04.1992

Al cpv. 4, da un richiamo generale si passa a un richiamo ai singoli articoli, il che non sembra particolarmente raccomandabile, infatti gli articoli possono ancora cambiare. La Commissione accoglie la seguente modifica dell'art. 35 cpv. 3 e 4:

³*Contro il decreto è ammesso il ricorso al Gran Consiglio da parte dei Patriziati interessati o da parte dei singoli patrizi, entro 60 giorni dalla pubblicazione. Se i preavvisi non sono*

tutti favorevoli, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

⁴Sono per il resto applicabili per analogia le norme della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

ALLEGATO IV - Legge procedura per le cause amministrative 19.04.1966

Come da messaggio.

ALLEGATO V - Legge sulla fusione e separazione di comuni 06.03.1945

L'allegato V concerne l'abrogazione della vecchia legge del 6 marzo 1945 sulla fusione e sulla separazione dei Comuni. Anche se di fatto viene ora votata e messa in vigore una nuova legge, alcuni articoli della vecchia legge non possono per il momento essere stralciati. Si tratta infatti di conservare determinate norme che servono all'Ufficio del Catasto. In particolare l'art. 2. Infatti la cessione di territori nonché la rettifica di confini non sarebbero più regolamentate. Per abrogare totalmente la vecchia legge è pertanto indispensabile attendere la modifica dell'ordinamento applicabile. Fatta questa precisazione, l'ALLEGATO V è accettato senza modifiche.

ALLEGATO VI - Legge sui diritti politici del 07.10.1998

Questa legge viene modificata secondo le decisioni prese al momento della discussione dell'art. 12. Con il cambiamento dell'art. 93a "Circondari", si vuole dare a tutti i Comuni del Cantone, siano essi il risultato di una aggregazione o no, la possibilità di introdurre dei circondari elettorali. Le ragioni sono ampiamente contenute in questo rapporto sotto art. 12. La discussione comunque è continuata anche discutendo questo allegato, e pure in seconda lettura. Qualcuno ritiene che la rappresentanza democratica potrebbe risultare distorta o comunque non in relazione con i voti ricevuti dai singoli da parte degli elettori. Si tratta innanzitutto di una questione di rispetto dell'autonomia comunale. In Ticino purtroppo questa autonomia risulta piuttosto ristretta, lo spazio "costituzionale" del Regolamento comunale è molto limitato. Per quanto concerne il rispetto dei numeri non dovrebbero esserci problemi. Infatti nessuno ha mai reclamato che il deputato in Gran Consiglio di un certo circondario vallerano venga eletto pur avendo un numero di preferenze ben inferiore a quelle ottenute da un collega del medesimo partito che abita in città. Ma la motivazione più significativa è che si tratta di una norma a carattere potestativo, non obbligatorio. Ogni partito deciderà se preferisce avere attorno al tavolo i rappresentanti di tutte le componenti territoriali o se vorrà lasciare la scelta semplicemente basata sul numero di consensi ottenuti. È proprio grazie ai circondari che si potrà assicurare una rappresentanza democratica di tutte le componenti, anche decentralizzate, del nuovo Comune. Il testo del nuovo articolo della Legge sui diritti politici sarà il seguente:

Art. 93a - Circondari (nuovo)

¹Per l'elezione del Consiglio comunale, il Regolamento comunale può riconoscere il diritto dei gruppi alla rappresentanza locale.

²A tale scopo il Regolamento comunale può stabilire circondari elettorali.

³La ripartizione dei seggi avviene come all'art. 73.

⁴All'istituzione, soppressione o modifica dei circondari, si applicano le disposizioni vigenti per il numero di consiglieri comunali.

Il vigente articolo 93a della Legge sui diritti politici diventa **articolo 93b**.

Con questo risulta concluso l'esame della nuova Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

La Commissione prende atto che i collegamenti con il Piano finanziario degli investimenti e le conseguenze finanziarie sulla gestione corrente, legate allo stanziamento degli aiuti cantonali a sostegno delle aggregazioni, saranno trattati nel messaggio governativo che richiederà il relativo credito quadro.

CONCLUSIONI

La Commissione ringrazia l'on. Luigi Pedrazzini direttore del Dipartimento delle istituzioni, la Sezione Enti locali e segnatamente il suo capo avv. Mauro Delorenzi, nonché la segretaria commissionale Paola Fusaroli. Ognuno, nel proprio ruolo, ha dimostrato disponibilità, solerzia e collaborazione permettendo di terminare i lavori in tempi ragionevoli. Un ringraziamento va anche, e soprattutto, ai colleghi della Legislativa per il modo combattivo, ma sempre sereno e costruttivo, con il quale hanno saputo affrontare problemi difficili e complessi e portare in porto questo rapporto. Le discussioni e le conclusioni sono ampiamente commentate, sia dal profilo tecnico che politico.

A nome quindi di tutti i firmatari di questo documento invito il Gran Consiglio a volere dare luce verde alla Nuova Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni permettendo di affrontare, con le nuove norme, i singoli casi particolari già pronti o in gestazione per un Ticino più razionale e forte nelle sue cellule di base: I COMUNI.

Per la Commissione della legislazione:

Tullio Righinetti, relatore

Allidi-Cavalleri - Bertoli (con riserva) - Bobbià -

Carobbio W. (con riserva) - Dafond -

Dell'Ambrogio - Duca Widmer (con riserva) -

Fiori - Genazzi - Ghisletta D. (con riserva) -

Jelmini - Mellini - Pantani - Pedrazzini -

Pini (con riserva) - Quadri